



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 211/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **70127** depositato in data 28.10.2025, proposto da **G. M. V. S.** (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS, **F. I.** (C.F.OMISSIS), nata a OMISSIS e **D.N.** (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele Tinè presso cui elett.te domiciliario in Palermo, Via E. Notarbartolo n. 2/G - pec; danieletine@pec.it ;

CONTRO

- **FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827)**, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, rappresentato e difeso ex art. 11 L.R. n. 26/2012 dagli avvocati Margherita Sanfratello e Vincenzo Farina giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018 - pec: margheritasanfratello@pec.it; v.farinavvpa@pec.it;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza pubblica del 26.05.2026, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, i ricorrenti – che hanno prestato attività lavorativa con qualifica dirigenziale presso diversi assessorati della Regione Siciliana, anche mediante la prestazione di servizi preruolo poi riconosciuti a fini pensionistici, ed oggi in quiescenza – agiscono per vedere accolte le seguenti conclusioni:

(a) accertarsi il loro diritto *“al ricalcolo pro-futuro delle proprie prestazioni pensionistiche tenendo conto dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità nel triennio 1991/1993 che gli stessi avrebbero conseguito sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 31.12.1993 secondo le modalità previste dall'art. 8 D.P.R.S. del 30.01.1993 o, in subordine, secondo quanto previsto dall'art. 5, III comma, L.R. 11/1988;*

(b) accertarsi *“il loro diritto alla corresponsione degli arretrati pensionistici a far data dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, o in subordine dalla data di invio della diffide al Fondo Pensioni Sicilia, tenendo conto dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità nel triennio 1991/1993 che gli stessi avrebbero conseguito sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 31.12.1993 secondo le modalità previste dall'art. 8 D.P.R.S. del 30.01.1993 o, in subordine, secondo quanto previsto dall'art. 5, III comma, L.R. 11/1988”;*

(c) per l'effetto, condannarsi *“il Fondo Pensioni Sicilia al ricalcolo delle*

prestazioni pensionistiche di tutti gli odierni ricorrenti ed alla corresponsione degli arretrati a far data dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, o in subordine dalla data di invio della diffide al Fondo Pensioni Sicilia, tenendo conto dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità nel triennio 1991/1993 che gli stessi avrebbero conseguito sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 31.12.1993 secondo le modalità previste dall'art. 8 D.P.R.S. del 30.01.1993 o, in subordine, secondo quanto previsto dall'art. 5, III comma, L.R. 11/1988".

II. A fondamento della domanda, i ricorrenti prospettano:

- che, con sentenza n. 4/2024, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, III comma, L. 388/2000, laddove, con norma di interpretazione autentica, prevedeva che "l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. é fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge";

- che il citato art. 7, co. 1, D.L. 384/1992, convertito in legge dalla L. 438/1992, disponeva, a sua volta, che "resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di

cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni.

I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, legge 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale”;

- che, alla luce del dictum costituzionale, risulta dunque “scardinato” il sistema riconducibile alla disposizione costituzionalmente illegittima che cristallizzava, alla data del 31.12.1990, il termine per il possesso dei requisiti di anzianità previsti per il riconoscimento della maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (c.d. RIA), rimasta immutata, a sua volta, nel triennio 1991-1993 salvo poi essere modificata ed incrementata a far data dal 01.01.1994 in esecuzione dei nuovi accordi sindacali;

- nello stesso tempo, peraltro, la normativa regionale aveva anch’essa disciplinato, seppur parzialmente, l'istituto della RIA e dei suoi conseguenti incrementi economici illo tempore collegati all'anzianità di servizio:

(d) l’art. 5, III comma, L.R. 11/1988, in particolare, ha previsto un primo incremento della RIA, in assenza di una nuova disciplina in

materia, entro il 30.06.1989 (disciplina mai intervenuta), attribuendolo per il primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 11/88 (maturato dunque al 01.07.1990), secondo le classi e gli aumenti periodici previsti dalla L.R. 41/1985;

(e) l'art. 5, co. 5, L.R. 19/1991, poi, aveva abrogato la lett. A annessa alla tabella O della L.R. 41/85, a decorrere dal 02.07.1990 (*"A) In ciascun livello o qualifica sono attribuite otto classi di stipendio dopo l'iniziale, al compimento di due anni di servizio senza demerito, con un aumento per ciascuna classe del 6 per cento dell'importo dello stipendio iniziale del livello o della qualifica. Dopo l'ultima classe di ciascun livello o qualifica sono attribuiti aumenti periodici biennali nella misura del 4 per cento della retribuzione."*), nulla prevedendo in merito agli incrementi della RIA che di fatto rimaneva sprovvista di una disciplina regionale fino ai successivi accordi sindacali sanciti con il D.P.R.S. del 30.01.1993;

(f) la L.R.S. 38/1991, inoltre, ha introdotto una nuova procedura di accordo sindacale, richiamando espressamente i principi posti dalla L. 93/1983 (oggetto di richiamo anche dall'art. 7 D.L. 384/92), a cui sarebbe seguita la stipulazione del citato D.P.R.S. del 30.01.1993, relativo al triennio 1988/1990. Quest'ultimo rivedeva gli importi stipendiali di cui alla tabella A della L.R. n. 11/1988, comprensivi degli aumenti di cui all'art. 5 della L.R. n.19/1991, lasciando invariata la RIA di ciascun dipendente nell'importo in godimento al 01.07.1990 per tutto il triennio 1991/1993 (art. 8);

- che, nel periodo di riferimento 1991/1993 non intervenne alcun

accordo, dovendosi attendere il D.P.R.S. n. 11 del 20.01.1995, relativo al triennio 1994/1996, con cui la retribuzione di interesse in questa sede fu nuovamente disciplinata seppur con le dovute modificazioni. L'art. 11 D.P.R.S. n. 11 del 20.01.1995, inoltre, indicava tra le voci del trattamento annuo stipendiale in godimento al 31 dicembre 1993 anche l'indennità di vacanza contrattuale di L. 20.000 mensili “*ex art. 7 legge 438/92*”, legge di conversione del D.L. 438/1992 a cui, tecnicamente, si rinviava;

- che, in base alla superiore ricostruzione normativa, certamente (ed almeno) nel triennio 1991/1993 la Regione Siciliana ha applicato la normativa nazionale (art. 7, I comma, D.L. 384/1992 convertito dalla L. 438/1992) oggetto della norma di interpretazione autentica censurata dalla Corte Costituzionale (art. 51, III comma, L. 388/2000) e legittimante il blocco degli incrementi della RIA collegati all'anzianità di servizio, sì come confermato da plurimi elementi normativi e fattuali (ossia: carenza di una disciplina regionale avente ad oggetto gli incrementi della RIA, di fatto bloccata anche dall'amministrazione regionale nel periodo 1991-1993, con conseguente applicabilità di quanto previsto dalla normativa statale; stipulazione di un accordo sindacale - D.P.R.S. del 30.01.1993 - ai sensi della L. 93/1983 per come espressamente previsto dall'art. 7 D.L. 384/92, di fatto operante fino alla data del 31.12.1993 e senza previsione di modifiche/incrementi della RIA rispetto a quanto previsto nel triennio 1988/1990; applicazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, dell'art. 7 D.L. 384/1992 con

referimento alla corresponsione di L. 20.000 mensili a titolo di
indennità di vacanza contrattuale nel triennio 1991/1993).

III. Fatto appello alla competenza legislativa regionale esclusiva di cui all'art. 14, lett. q) dello Statuto, i ricorrenti sottolineano che il legislatore regionale, prodottosi il primo incremento della RIA al 01.07.1990, si è limitato a cristallizzare, per un limitato periodo di tempo, il previgente sistema di classi e scatti senza tuttavia prevedere alcuna disciplina che, al pari di quella nazionale, bloccasse la retribuzione individuale di anzianità (di certo non abrogata) ad una certa data o comunque dettasse disposizioni *pro futuro*. Di talché, in assenza di specifica legge regionale, sarà appunto la legge statale a disciplinare la fattispecie di causa e, tanto, attraverso l'art. 7 D.L. 384/1992, per come interpretato dall'art. 51 L. 388/2000 oggetto, a sua volta, della sent. n. 4/2024 del Giudice delle Leggi. In altri termini, assente una specifica norma regionale, l'amministrazione regionale, per il triennio 1991/1993, ha integralmente applicato il regime posto dall'art. 7 D.L. 384/1992 (in tema di blocco della RIA nel periodo di riferimento; di stipulazione di un accordo ex L. 93/1983; di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale di L. 20.000; di stipulazione di nuovi accordi sindacali con decorrenza 01.01.1994). Da ciò – segue il ricorso introduttivo – deve discendere l'applicabilità degli effetti riconducibili alla sentenza n. 4/2024 anche alla loro posizione e, quindi, l'accoglimento sopra trascritte.

IV. In data 20.02.2026, si è costituito in atti il Fondo Pensioni Sicilia che, ricostruito il contenuto della domanda, deduce la nullità,

inammissibilità ed infondatezza del mezzo. Parte convenuta esclude, in particolare, la meritevolezza della domanda sul rilievo che essa – fondandosi sulla invocazione dell'estensione del giudicato costituzionale - non tiene in conto della circostanza per cui, secondo pertinente avviso giurisprudenziale, un tale diritto potrebbe riguardare soltanto coloro che avevano promosso azioni legali volte a ottenere il riconoscimento della maggiorazione in tempo utile, nonché coloro che avevano provveduto ad interrompere la prescrizione quinquennale (Corte di cassazione, SS.UU. civ., sent. n. 36197/2023). La dichiarazione di illegittimità costituzionale, pur avendo efficacia *erga omnes*, non produce infatti i suoi effetti favorevoli per il passato in quanto la norma dichiarata illegittima non è stata né annullata né abrogata; pertanto, essa non influisce sui rapporti esauriti. In effetti, non risulta in atti che gli attuali ricorrenti abbiano promosso alcuna azione legale per rivendicare il bene della vita per il quale solo oggi essi agiscono, né che essi abbiano interrotto – provando la circostanza - la prescrizione. Aggiunge il Fondo convenuto, peraltro, che questa Sezione ha sviluppato un orientamento reiettivo di pretese consimili in diversi altri giudizi, rimanendo peraltro ferma l'irrilevanza, ai fini del decidere, di diversi pronunciamenti del G.A.

V. In data 29.03.2026, risulta pervenuto – attraverso modalità DAeD – il deposito di istanza di autotutela relativa al ricorrente Nicotra Domenico e da questi personalmente curato.

VI. Con ordinanza n. 46/2026, Il Decidente disponeva incombente istruttorio, rinviando all'odierna udienza. L'incombente veniva

osservato dal ricorrente, il quale integrava i propri scritti e la propria produzione difensiva.

Considerato in

DIRITTO

1. Sussiste anzitutto la giurisdizione di questa Corte nel dirimere la controversia. Il criterio del *petitum* sostanziale, ricavato dalla giurisprudenza del Giudice del riparto dalla disposizione dell'art. 386 c.p.c., rende chiaro, con riguardo alla presente controversia, che la domanda attorea persegue il bene della vita costituito dalla riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento dei ricorrenti in forza della rideterminazione della base pensionabile quale effetto della valorizzazione della RIA 1991/1993. La pretesa fatta valere, dunque, attiene alla materia pensionistica su cui la giurisdizione della Corte dei conti, allorché i trattamenti di quiescenza siano a totale o parziale carico dello Stato come in fattispecie, è esclusiva.

2. Gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda sono inoltre sufficientemente specificati, non ravvisandosi ragioni che possano fondare un giudizio di nullità/inammissibilità del ricorso (cfr. *ex pluribus* la sentenza di questa Sezione n.132/2025).

3. Nel merito, il ricorso è infondato. Il sostrato della impostazione attorea, fondato sulla possibilità di estrapolare dalla sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale – che, lo si precisa, riguarda l'illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della

normativa di risulta - un principio *erga omnes*, come tale invocabile anche da impiegati (o *ex* impiegati) regionali che ambiscano a vedersi riconosciuti gli incrementi R.I.A. oltre il periodo normativamente previsto (sul punto, cfr. C. conti, Sez. Calabria n.82/2025, cui si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2026), non appare meritevole di seguito. L'interpretazione così propugnata - in alcun modo incoraggiata dalla disamina della decisione del Giudice delle Leggi - è implausibile, *a fortiori*, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio alle dipendenze della Regione siciliana, stante la specificità dalla disciplina da cui essi sono attinti e che rappresenta espressione dell'esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall'art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto. Trattasi di disciplina che è armonizzata a quella statale solo in via di tendenziale e, tanto, attraverso un composito percorso non ancora del tutto compiuto (al riguardo, cfr. questa Sezione, sent. n. 346/2021). Diversamente detto, in materia di RIA, il legislatore regionale ha introdotto una specifica disciplina che, pur presentando un parallelismo con la corrispondente disciplina statale, non ha mai fatto alcun rinvio ad essa (cfr., per l'articolata declinazione di questo principio, cfr., fra le altre, questa Sezione, sentt. nn. 2269/2012, 3249/2012, 2858/2013 e sent. n. 1771/2013). In effetti, secondo l'avviso di questa Sezione, "*così come non si applicava nella Regione il disposto dell'art. 47 DPR 266/87, avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità fissando i propri termini per l'applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e*

scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio 1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r. 19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio 1993, non può invocarsi il disposto di cui all'art. 51, c. 3 L. 388/00 che ribadisce una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata parallelamente nell'ordinamento regionale. È indubbio il fatto che la volontà del legislatore regionale, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990 l'attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi; ciò è confermato dalla previsione dell'art. 5, 5 c. l.r. 19/91 con il quale, a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r. 41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già introdotto dall'art. 5 l.r. 11/88" (sent. n. 2269/2012, cit.). L'orientamento maturato presso questa Sezione giurisdizionale è univoco nel ritenere, per le ragioni sinteticamente illustrate poc'anzi, prive di fondamento pretese giudiziali omologhe a quelle coltivate dagli odierni ricorrenti (fra le altre, sentt. nn. 272, 273, 296, 301, 311, 312, 313 e 364 del 2025).

4. La novità e la complessità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- compensa le spese di lite.

- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **26.05.2026**.

